

Redditi da lavoro dipendente

Imponibile fiscale e contributivo

art. 23 D.P.R. 600/73

- I datori di lavoro che corrispondono somme e valori **per le prestazioni di lavoro dipendente**, devono operare all'atto del pagamento, in qualità di sostituti d'imposta una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta (con conguaglio a fine anno o a fine rapporto) sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Dall'obbligo della ritenuta sono esclusi i privati datori di lavoro, nei confronti dei collaboratori familiari, autisti e guardiani assunti al di fuori di un'eventuale attività imprenditoriale o professionale.
- mancata esecuzione (in tutto o in parte) delle ritenute alla fonte : Sanzione Amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto

art.6 del D.P.R. 917/86

- Categorie di redditi: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi

art.49 del D.P.R. 917/86

- **Nozione - redditi di lavoro dipendente** - Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...

art. 50, D.P.R. 917/86 **Redditi assimilati**

art. 51, D.P.R. 917/86

- DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO
DIPENDENTE: (concetto di onnicomprensività) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono

art. 6 del D.Lgs 314/97

- armonizzazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale: A decorrere dal 1° gennaio 1998, la retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali è quella individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. Il nuovo art. 12, nell'ottica dell'armonizzazione, ha fissato il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'art. 51, del D.P.R. 917/86, salvo alcune deroghe (disciplinate tassativamente dal predetto art. 12) dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d'ordine generale in materia di politica previdenziale.

Base imponibile fiscale criterio di cassa

- artt. 49 e 51 D.P.R. 917/86

Base imponibile contributiva criterio di competenza

- Riferimento alla normativa fiscale (armonizzazione) artt. 49 e 51 D.P.R. 917/86
- Disciplina prevista ai soli fini contributivi art. 12 L. 153/69
- Rispetto delle disposizioni che regolano minimali (contrattuali e di legge) e massimali

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

- somme e valori in genere percepiti nel periodo d'imposta a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro
- somme corrisposte sia in denaro che *fringe benefit*
- *le somme escluse in tutto o in parte sono analiticamente identificate e disciplinate dal legislatore (art. 51 del Tuir fiscale/contributivo e art. 12 L. 153/69 contributivo)*

Compensi in natura (fringe benefit)

valore normale

- Per la determinazione valore imponibile dei compensi in natura (beni o servizi) si utilizza il valore normale di cui all'art. 9 del D.P.R. 917/86. Per **valore normale** (salvo quanto stabilito per le azioni, obbligazioni e altri titoli) si intende il **prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi**. Per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso

Compensi in natura (**fringe benefit**) **beni esclusi**

- Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (se il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero) Per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo d'imposta.

Compensi in natura (fringe benefit) valore convenzionale

Per alcuni fringe-benefit la determinazione della base imponibile, in deroga al concetto generale del valore normale, è individuata facendo riferimento a importi convenzionali:

- a) veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo
- b) prestiti agevolati ai dipendenti
- c) fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato

VEICOLI AZIENDALI CONCESSI AI DIPENDENTI

- **ad uso promiscuo:** la base imponibile è, pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri (meno quanto pagato dal dipendente) calcolato sulla base del costo chilometrico secondo le tabelle elaborate annualmente dall'ACI entro il 30 novembre e pubblicate dal Ministero delle finanze sulla G.U. entro il 31 dicembre. Le tabelle hanno effetto per tutto il periodo d'imposta successivo
- **per uso personale:** Il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del valore normale
- **per uso aziendale:** Il veicolo concesso per il solo uso aziendale non concorre a formare reddito imponibile.

PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI

- la base imponibile è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR stabilito dalla Banca Centrale Europea) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall'azienda (sono esclusi i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi per accordo aziendale ai dipendenti in CIG - anche non ancora autorizzata -, solidarietà e vittima dell'usura o ammessi a fruire di erogazioni a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive) .
- il sostituto d'imposta calcolerà il fringe-benefit in ciascun periodo di paga tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro tenendo conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta o alla data di cessazione
- La norma si applica anche ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE, IN USO O IN COMODATO

SENZA OBBLIGO DI DIMORA

VALORE IMPONIBILE: RENDITA
CATASTALE + SPESE INERENTI IL
FABBRICATO – SOMMA PAGATA PER IL
GODIMENTO DEL FABBRICATO

Le spese da considerare sono quelle che non sono già incluse nella determinazione della rendita (le rendite catastali tengono già conto delle spese di ordinaria manutenzione, di amministrazione del fabbricato e relative ai servizi comuni).

Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta

CON OBBLIGO DI DIMORA

VALORE IMPONIBILE: 30% DEL VALORE
PREVISTO SENZA OBBLIGO DI DIMORA

La riduzione non si applica al dipendente a cui è fatto obbligo di dimorare in una certa località. L'obbligo di dimora deve riguardare l'alloggio concesso.

Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile (armonizzazione)

- Contributi obbligatori previdenziali e assistenziali
- Contributi per la previdenza complementare
- **Sommministrazioni di vitto**
- **Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo**
- **Compensi reversibili** indennità percepite da terzi che per contratto il dipendente deve riversare al datore di lavoro o che per legge deve riversare allo Stato
- **Oneri di utilità sociale**
- **Somme erogate alla generalità di dipendenti o categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico**
- **Valore delle azioni** offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 2.065,83, a condizione che non vengano cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione
- **Somme per trasferte o missioni fuori del territorio comunale**
- **mance ai croupiers** (esclusi nella misura del 25%)
- **Indennità e maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti:** : esclusi nella misura del 50% del loro ammontare
- **Indennità di trasferimento**
- **Trattamenti di famiglia** assegni familiari e assegno per il nucleo familiare nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia corrisposto dal datore di lavoro nei casi consentiti
- **Somme rientranti tra gli oneri deducibili** : trattenute ai dipendenti dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie per grave o permanente invalidità o menomazione
- **Assegni di sede** dipendenti residenti in Italia che svolgono attività all'estero, non in trasferta, in via non continuativa e non come oggetto esclusivo del rapporto. Esclusione del 50%

Dettaglio principali somme totalmente o parzialmente escluse

Somministrazioni di vitto fino a euro 5,29 giornalieri sono esenti le prestazioni sostitutive (esempio buoni pasto) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantiere, ad altre strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 4, D. Lgs. 56 del 23.3.1998).

Il Ministero delle finanze ha precisato che l'esclusione dell'importo fino a euro 5,29 delle indennità sostitutive possa riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto.
- esser addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro;
- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo: alla generalità o categoria di dipendenti, anche se affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici). E' retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva. E' altresì soggetta a tassazione (valore normale) la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari) da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto;

Oneri di utilità sociale: sostenuti per l'utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari a carico, occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto; la spesa deve essere sostenuta, volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

Somme per trasferte o missioni fuori del territorio comunale:

- 1) Indennità forfettaria esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47 per l'estero (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 2) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell'alloggio esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l'estero (riduzione di un terzo rispetto al punto 1) (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 3) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell'alloggio esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero (riduzione di due terzi rispetto il punto 1) (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 4) Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili - Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esente;
 - Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero. La scelta del trattamento di trasferta va fatta con riferimento all'intera trasferta.
- Il Ministero precisa che per le trasferte di lunga durata si rende necessario stabilire se la corresponsione dell'indennità di trasferta per un periodo particolarmente lungo non nasconda invece un trasferimento (escluso il settore dell'edilizia che per il ministero è lecito pensare a un dipendente in trasferta in un cantiere per una durata più lunga).

Rimborsi di spese di trasporto per trasferte nell'ambito comunale: (comprovate da documenti provenienti dal vettore: biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi, ecc.); nessuna esclusione è prevista per i rimborsi chilometrici;

Indennità di trasferimento: nella misura del 50% del loro ammontare e comunque non superiore a euro 1.549,37 (elevati a euro 4.648,11 per l'estero).

L'esenzione si attesta fino a un massimo di euro 6.197,48 se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all'estero e uno in Italia. Sono esenti anche le spese documentate sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio (comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico); di trasporto delle cose; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza del trasferimento;

Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile contributiva

Oltre quelli indicati nell'art. 51 D.P.R. 917/86 (armonizzazione di cui al D.Lgs. 314/97), quelli tassativamente indicati dall' art. 12 della L. 153/69, di seguito indicati:

Enolumento	Trattamento contributivo
Trattamento di fine rapporto	Interamente esclusi dalla base imponibile contributiva
Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro	Sono escluse dalla base imponibile le somme per: <ul style="list-style-type: none">- incentivare l'esodo;- che traggono origine della cessazione del rapporto di lavoro (esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso)
Proventi e indennità conseguite a titolo di risarcimento danni	Interamente esclusi: trattasi di indennità non collegate a una funzione retributiva, vale a dire compensi rivolti esclusivamente al reintegro patrimoniale di perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro
Somme poste a carico delle gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge	Interamente escluse dalla base imponibile contributiva. n. B. - Trattasi delle somme a carico degli istituti previdenziali e assistenziali erogate direttamente o tramite il datore di lavoro (indennità di malattia, maternità, infortunio; CIG, ecc.)
Somme e provvidenze erogate da casse e fondi e gestioni previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi o regolamenti aziendali (comprese le Casse edili) e proventi derivanti da polizze assicurative	Interamente escluse dalla base imponibile contributiva. n. B. - Trattasi di quelle forme integrative di tutela a carattere previdenziale e assistenziale i cui mezzi di provvista finanziaria sono già stati sottoposti al prelievo integrale o al contributo di solidarietà.
Compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa	Interamente esclusi dalla base imponibile contributiva. n. B. - In caso di comando o distacco, tali compensi rientrano integralmente nell'imponibile contributivo
Emolumenti per carichi di famiglia erogati dal datore di lavoro nei casi consentiti dalla legge (partiti politici, sindacati, ecc.)	Sono esclusi dalla base imponibile fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari (ANF) a carico della CUAf
Contributi alla Cassa edile (escluse le quote sindacali e associative)	Sono escluse dalla base imponibile contributiva nella misura dell'85%
Somme erogate a titolo di sfruttamento del diritto d'autori, dell'immagine e di replica	Escluse dalla base imponibile contributiva e pensionabile nella misura del 40%

Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef

Scaglioni reddito 2011	Aliquota	Irpef lordo 2011
da 0 a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Detrazione di lavoro dipendente

Reddito complessivo	Detrazione
Fino a 8.000 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro
oltre 8.000 fino a 28.000 euro	$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$
oltre 28.000 fino a 55.000 euro	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$

Detrazione teorica per carichi familiari

Familiare a carico: persona con reddito inferiore a 2840,51 euro	Detrazione teorica
coniuge	800 euro
Figli di età inferiore a tre anni	1220 euro
Figli di età pari o superiore a tre anni	950 euro
Figlio portatore di handicap < 3 anni	1620 euro (1220+400)
Figlio portatore di handicap > 3 anni	1350 euro (950+400)
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo	

Altri familiari ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

750 euro

La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

Formule per il calcolo delle detrazioni per familiari a carico

PER I FIGLI	Detraz. Teorica X (95.000 - redd. complessivo)/95.000
PER ALTRI FAMILIARI	750 X (80.000 – redd. Complessivo)/80.000
PER IL CONIUGE	
REDDITO FINO A 15.000	800-[110 X (reddito complessivo/15.000)]
Oltre 15.000 fino a 40.000	Detrazione fissa di 690 euro
Oltre 40.000 fino a 80.000	690 X (80.000 – redd. complessivo)/40.000
<i>Incrementi di detrazione per coniuge a carico su detrazione fissa di 690 euro</i>	
REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il candidato determini, inoltre, la base imponibile su si applica l'imposta, tenendo conto del reddito annuo corrisposto ad un lavoratore subordinato, sulla base dei seguenti elementi:

- Retribuzioni contrattuali al netto di ritenute previdenziali e assicurative euro 20.000,00;
- rimborso trasferte in Italia giorni 20 per euro 70,00 cadauna;
- buoni mensa giornalieri n. 120 per euro 7,00 cadauno;
- assegni per il nucleo € 120,00 per 12 mesi.

Il candidato può inserire a sua scelta eventuali dati ulteriori che ritenga necessari allo sviluppo del calcolo.

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA

Esponga quindi il meccanismo applicativo dell'IVA, illustrandone gli adempimenti iniziali e periodici; proceda poi, sulla base dei dati di seguito indicati, al calcolo dell'IVA dovuta da un imprenditore in riferimento ad una liquidazione periodica trimestrale, sulla base dei seguenti elementi:

- operazioni imponibili euro 33.600,00 IVA 21%;
- acquisti euro 26.800,00 IVA 21%;
- credito IVA anno precedente non compensato euro 1.316,00;

SVILUPPO BUSTA PAGA

Il candidato provveda a sviluppare un prospetto paga per un lavoratore subordinato sulla base dei seguenti elementi:

- Retribuzione contrattuale lorda € 1.250,00 ;
- Retribuzione per lavoro straordinario 110,00;
- Aliquota contributiva a carico del dipendente 9,19%;
- Assegno nucleo familiare percepito € 125,00;
- Detrazioni personali (reddito anno precedente € 20.000,00);
- Detrazioni per un figlio a carico maggiore di tre anni al 50%(reddito anno precedente € 20.000,00);
- Addizionale regionale rata mensile € 15,25
- Addizionale comunale rata mensile € 5,80

Il candidato può inserire a sua scelta eventuali dati ulteriori che ritenga necessari allo sviluppo del calcolo.

STAMPATO CON TECNOLOGIA DI STAMPA LASER

RAGIONE SOCIALE
 INDIRIZZO SEDE
 CITTA' SEDE

POSIZIONE INAIL MATRICOLA INPS CODICE FISCALE PERIODO RETRIBUZIONE
 GENNAIO 2014

N.
 AUT.N°
 DEL

COGNOME E NOME MATRICOLA COD. DIP C.COSTO

CODICE FISCALE COD. INDIVIDUALE INPS QUALIFICA LIVELLO CLASSE SCATTI CARICHI FAMILIARI IRPEF
 C. F. AS.
 1

DATA DI NASCITA DATA ASSUNZIONE DATA LICENZIAMENTO DATA PROSSIMO SCATTO INPS GG SET TEMPI LAVORATI ORE GG SETT FERIE GODUTE FERIE RESIDUE ROL GODUTE ROL RESIDUE
 26 168 21 1,6667 7

DATI RETRIBUZIONE
 Paga Base
 1250,00
 Totale
 1250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COD. VOCE	VOCE	DATO BASE	ORE/GG	TRATTENUTE	COMPETENZE
300	Retribuzione mensile	48,08	26		1250,00
161	Straordinario	0,00	0		110,00

DATI ULTERIORI ESPLICATIVI PER LO SVILUPPO DEL CEDOLINO: MESE DI ELABORAZIONE GENNAIO 2011 GIORNI IRPEF 31, NO RATA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE; LAVORO STRAORDINARIO TASSATO IN VIA ORDINARIA IN QUANTO NON RIENTRANTE PER IL DATORE DI LAVORO IN SOMME EROGATE PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'; CALCOLO DETRAZ: REDDITO DI RIFERIMENTO QUELLO DELL'ANNO PRECEDENTE: DETRAZ. PERSONALE: $978 + [902 \times (28000 - 20000) / 20000] = 1338,80 / 365 \times 31 = 113,70$; DETRAZ. FIGLIO 50%: $950 \times (95000 - 20000) / 95000 = 750 / 12 = 62,50 \times 50\% = 31,25$; ALQ.TA IRPEF LORDA 23%.

DATI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	REDDITO	NUCLEO	MAGG.	GG.	IMPORTO ANF	TAB.	ANF ARRETR.	RECUPERO ANF	TOTALE ASSEGNI
					125				125
RITENUTE SOCIALI IMPONIBILE RITENUTA	INPS 1360 124,98								
RITENUTE SOCIALI IMPONIBILE RITENUTA								TOT RITENUTE SOCIALI 124,98	
IMPONIBILE FISCALE	IRPEF LORDA 1235,02	TOT DETRAZ. MESE 284,05	TOT DETRAZ. MESE 144,96	IRPEF A CREDITO				IRPEF NETTA 139,10	
IMP. FISCALE ANNUO	IRPEF LORDA ANNUA	TOT DETRAZ. ANNUE	IRPEF NETTA ANNUA	IRPEF PAGATA					CONGUAGLIO A CREDITO
IRPEF SU ARRETRATI	% T.S.	IRPEF ANT. ANZIANITA'	% TFR	ABBATTIMENTO	IRPEF SOST PREAVVISO			TOTALE IRPEF A TASS. SEP.	
SINDACATO		RIT. ACCONTO		ACC ADD COM 0,00	ADD COM 5,80	ADD REG 15,25		TOTALE RITENUTE 21,05	
DETRAZIONE PERSONALE	ULTR. DEDUZIONE	DETRAZIONE CONIUGE	DETRAZIONE FIGLI	DATR. ASCENDENTI				TOTALE TRATTENUTE 285,13	TOTALE COMPETENZE 1485,00
113,71	0,00	0,00	31,25					ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE
IMPON. NON ARROT. 1360,00	TFR ACC.TO 85,79	PROGR. ACC.TO	NO TAX AREA	NO FAMILY AREA					0,13

DATA E FIRMA PER RICEVUTA E QUIETANZA DELL'IMPORTO INDICATO
 DATA ED ORA DI STAMPA:

NETTO A PAGARE
 1200,00

CALCOLO BASE IMPONIBILE		IMPONIBILE
1 RETRIB. AL NETTO DI RITENUTE PREV.LI	€ 20.000,00	€ 20.000,00 +
2 TRASFERTA ITALIA GIORNI 20 X EURO 70=	€ 1.400,00	
SOGLIA DI ESENZIONE 46,48 X 20 GIORNI=	€ 929,60	
QUOTA IMPONIBILE (1400-929,60)	€ 470,40	
CTR INPS SU Q.TA IMP. (470*9,19%)	€ 43,19	
TRASFERTA IMP IRPEF	€ 427,21	€ 427,21 +
3 BUONI MENSA 120 X 7€	€ 840,00	
SOGLIA DI ESENZIONE: 120X5,29	€ 634,80	
QUOTA IMPONIBILE (840-634,8)	€ 205,20	
CTR INPS SU Q.TA IMP. (205*9,19%)	€ 18,84	
BUONI MENSA IMP IRPEF	€ 186,36	€ 186,36 +
4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 120*12=	€ 1.440,00	
INTERAMENTE ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE		
QUOTA IMPONIBILE	€ -	+
		BASE
		IMPONIBILE € 20.613,57 =

NOTE:

AL PUNTO 2 TRATTASI DI RIMBORSO ESCLUSIVAMENTE FORFETTARIO
DI TRASFERTA ITALIA AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

ALIQUOTA INPS A CARICO DEL LAVORATORE 9,19% (CONSIDERATO SETTORE INDUSTRIA AZIENDA
CON MENO DI 15 DIPENDENTI)